



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

40/2016
Marzo/14/2016 (*)
Napoli 25 Marzo 2016

La Commissione Tributaria di Lecce, con la sentenza n° 611 del 25 febbraio scorso, ha statuito che la cartella di pagamento emessa da Equitalia notificata a mezzo Pec non può essere considerata valida.

Per la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n.611 del 25/02/2016, **sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento emesse da Equitalia e notificate tramite posta elettronica certificata, in quanto quest'ultima non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, non potendo contenere l'originale della cartella, ma esclusivamente una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.**

La nullità della notifica a mezzo PEC

Con la sentenza *de qua*, i Giudici Territoriali minano alla base il nuovo sistema di notifica dell'Amministrazione Finanziaria, sancendo di fatto la sua completa nullità, ancorché stabilito dalla legge e regolamentato dal codice dell'amministrazione digitale, in quanto la posta elettronica certificata non offrirebbe le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. Pertanto, le notifiche con questo sistema sarebbero non valide e il contribuente potrebbe essere legittimato a non pagare.

L'originale e la copia informatica

Nelle motivazioni della rilevante sentenza, si evince che con la posta elettronica certificata non viene trasmesso al contribuente l'originale della cartella di pagamento ma, solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.

La suddetta copia, pertanto, non può assumere alcun valore giuridico/legale perché non garantisce di fatto il destinatario che il documento inoltrato sia assolutamente identico, in tutto e per tutto, all'originale che, nel qual caso, rimane nelle mani del Concessionario.

***Ex adverso*, con la notifica effettuata con la classica raccomandata con ricevuta di ritorno, l'originale viene notificato sempre nelle mani del contribuente destinatario.**

Orbene, se nella copia informatica della cartella di pagamento notificata come allegato alla PEC, non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, il ricorrente riceve esclusivamente una copia informale dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una semplice fotocopia.

Oltre che, secondo una consolidata giurisprudenza, i dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono considerati pubblici ufficiali e, pertanto, non possono apporre l'attestazione di autentica sulle copie delle cartelle di pagamento.

La prova dell'effettiva consegna

Un'ulteriore criticità della notifica a mezzo posta elettronica certificata è che essa non garantirebbe la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario.

Il tradizionale sistema della notifica cartacea, invece, è garantita dal postino, dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare *fede privilegiata* alla propria attestazione di consegna.

Con il sistema della posta elettronica certificata, l'attestazione di spedizione e di immissione della *mail* nella casella del destinatario è

fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente.

Il gestore della PEC può garantire soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, senza alcuna possibilità di verificare l'apertura e la lettura del messaggio e degli eventuali allegati.

Ragion per cui, per i Giudici di Prime Cure, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all'avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà.

Conclusioni

Rispetto al tradizionale sistema della raccomandata postale, la posta elettronica certificata lascia alquanto incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio e dei suoi relativi allegati, alterando così, il *dies a quo* per eventuali contestazioni successive.

Inoltre, nel caso in cui sulla cartella di pagamento non sia riportato l'indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente destinatario, l'invio a mezzo PEC non può essere eseguito, in particolare per la non corrispondenza dell'indirizzo del destinatario con quello indicato sulla cartella di pagamento.

Nella tabella seguente in sintesi le principali differenze messe in risalto dalla sentenza in commento:

ATTIVITA'	RACCOMANDATA A.R.	PEC
Consegna della cartella	Originale dell'atto	Copia informatica senza dichiarazione di conformità
Attestazione di effettiva ricezione	Garantita dal pubblico ufficiale	Assente
Corrispondenza dell'indirizzo di consegna	La consegna viene effettuata all'indirizzo di residenza o presso la sede legale della società riportato sulla cartella	Raramente la cartella allegata alla PEC indica la residenza o la sede legale del contribuente

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT